



PATTI D'ASSOCIAZIONE

	3 mesi.	6 mesi.	1 anno.
Per Firenze.	Lire flor. 11	21	40.
Toscana fr. destino.	13	25	48.
Resto d'Italia fr. conf.	13	25	48.
Estero fr. conf. L. Ital.	14	27	52.

Un solo numero soldi 5.

Per quelli Associati degli Stati Pontifici che desiderano il Giornale franco al destino, il prezzo d'Associazione sarà

per 3 mesi	Lire tosc. 17
per 6 mesi	33
per un'anno	64

Il prezzo d'Associazione è pagabile anticipatamente.

INSERZIONI

Prezzo degli Avvisi, soldi 4 per riga

Prezzo dei Reclami, soldi 15 per riga.

Il Giornale si pubblica la mattina a ore 7 di tutti i giorni, meno quelli successivi alle feste d'intero precetto.

L'ALBA

GIORNALE POLITICO-LETTERARIO

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO

In Firenze alla Direzione del Giornale, Piazza S. Gaetano:
 a Livorno da Matteo Baffi, via Grande;
 a Napoli dal sig. Fr. Borsotti, Is. delle RR. Poste;
 a Palermo dal sig. Antonio Muratori, via Toledo, presso la Chiesa di S. Giuseppe;
 a Messina dal sig. Agostino D'Amico, libraio;
 a Parigi da M. Leblond et C. - Rue Notre Dame des Victoires, place de la Bourse, 48;
 a Londra da M. P. Roland, 20 Berners St. Oxford St. e nelle altre Città presso i principali Librai ed Uffizi Postali.

AVVERTENZE

Le Lettere e i Manoscritti presentati alla Redazione non saranno in nessun caso restituiti.
 Le Lettere riguardanti associazioni ed altri affari amministrativi saranno inviate al Direttore Amministrativo; le altre alla Redazione: tanto le lettere che i gruppi debbono essere affrancati.

Direttore responsabile Giuseppe Bandi.

FIRENZE 16 NOVEMBRE

Maestro una politica forte ed energica distingue il governo presente, mentre un opposizione, che non sa prestare se più sia stolta o maligna, immaginando bugiardamente i fatti più assurdi e smentendo audacemente i veri, si sforza invano di indebolire un potere che ogni giorno vieppiù si consolida, mentre le immense difficoltà del bene amministrare ogni giorno, ogni ora, combattosi dal Ministero presente, è veramente impossibile l'intendere da quali principii sieno animati coloro che pieni di sfrenate esigenze sempre nuovi e più gravi inciampano gli arrecano.

Noi non intendiamo riprendere l'entusiasmo generoso di chi vorrebbe che le future elezioni fossero regolate da una nuova legge che scevra delle angustie e delle assurdità di quella che ci governa, presentasse al popolo toscano più vere e più larghe garanzie. È indubitato che la natura della legge attuale può esercitare sulle future elezioni un'azione funesta, limitando e deludendo la stessa sovranità popolare nel diritto di elezione costituita; ma non per questo il Governo è meno persuaso che le non dubbie e costanti determinazioni del popolo possono trionfare dell'intrigo d'un partito debole, vile, e da personali interessi e passioni soltanto ispirato. Il potere esecutivo non può fare una legge, e il Ministero aborre da tutto ciò che veramente è illegittimo, sebbene non curi la rabbia impotente dei pochi che sotto nome d'incostituzionalità si pensano d'offenderlo. Solo il Parlamento futuro potrà far la legge, e certo non dee dubitarsi che se il tempo e gli eventi lo concederanno, il Ministero presente arrecherà al Consiglio una Proposta di legge Elettorale veramente uguale alla gravità e alle esigenze dei tempi.

Quanto a coloro che d'ogni parte agitandosi, più che la libertà mostrano di desiderare la licenza, bene sarebbe che il Ministero pubblicamente riprovando una così indegna condotta, dichiarasse di non aver mai nulla avuto in comune con essi, cosicchè si rassicurasse il paese conoscendo il rispetto nutrito dal governo per quelle cose che sono i fondamenti dell'ordine sociale, e dalle vessazioni cessassero quei pochi stoltissimi che non credono possibile l'armonia della libertà coll'ordine sociale.

Fra le questioni che occupano oggidì la pubblica discussione in Toscana, principalissima è quella della riforma elettorale che intende a procurarci un Parlamento il quale veramente rappresenti il Paese e l'opinione della maggioranza.

Mentre una Casta privilegiata si sforza inutilmente di mantenere il monopolio di una *eligibilità censita*; la massa dei cittadini, uscita appena dalla minorennità in cui artificiosamente era tenuta da una agonizzante Aristocrazia, dà opera per liberarsi da questa importuna tutela e per riconquistare alla universalità quel diritto elettorale che, impartito a tutti gli Uomini dalla Divina Provvidenza, non può dalle Leggi essere dato né tolto a chicchessia senza infrangere il diritto naturale della civile eguaglianza che presiede all'ordinamento della sociale convivenza.

Posto in mezzo a questa lotta d'idee e di principii, il Ministero Toscano ha espresso fino da bel principio a chiare note il suo intendimento.

Proclamando nel suo Programma il sacrosanto principio della *Costituente Italiana* e del *voto universale* come unico mezzo di ottenere la genuina espressione della volontà Nazionale, esso è venuto ad accettare implicitamente per la Toscana quel principio che invocava per tutta Italia, ed ha nel tempo stesso offerto al Paese la prova più solenne di adesione al principio della pura ed assoluta Democrazia.

Se non che il Ministero, custode geloso della legalità e vindice della Costituzione, ha creduto di doverne ritardare l'applicazione a migliore e più opportuno momento.

Il Ministero ha disciolto le vecchie Assemblee, siccome quelle che in nessun modo rappresentavano il paese e che erano già state colpite dall'anatema della pubblica opinione. Nel convocarne di nuove, il Ministero Costituzionale non poteva dipartirsi dalla vecchia Legge elettorale, senza infrangere lo Statuto sancito dalla volontà del Principe e del Popolo Toscano.

Che il Ministero riconoscesse le grettezze, le incongruenze e le contraddizioni della Legge elettorale Toscana, e che fosse suo desiderio di riformarla sulla base ineluttabile del voto universale diretto, lo attesta il suo Programma e l'indole eminentemente democratica degli uomini che vennero a costituirlo.

Ma un Ministero calunniato da tristi ed accusato da malevoli, doveva affrettarsi di smentirli coi fatti e di mostrarsi osservatore zelante e scrupoloso della Costituzione. Egli doveva dunque accettare la Legge elettorale con tutte le sue imperfezioni, convocare la nuova Assemblea su questa base incompleta e riservarsi a far legalmente prevalere i suoi principii dinanzi ai Rappresentanti del Popolo.

Una sola circostanza avrebbe potuto autorizzarlo a stendere un velo sulla Costituzione, e questa sarebbe arrivata ogni qual volta la scrupolosa osservanza della medesima avesse compromessa la pubblica salute.

Ma questa circostanza non esisteva, dappoichè il Ministero sciogliendo le vecchie Assemblee e convocando le nuove, era in diritto di aspettarsi che gli Elettori, ammaestrati dall'esperienza luttuosa del passato, fossero per affidare in mani migliori il gravissimo mandato di rappresentarli nel Governo della Nazione; il che avvenendo non poteva più cader dubbio che le giuste esigenze del Popolo ed il voto del Ministero (espresso in una nuova Legge elettorale, dalla quale il principio del voto universale diretto avesse ricevuta la sua sanzione) non fossero per essere pienamente accettate dalle nuove Assemblee.

Che, se gli Elettori censiti persistessero in accarezzare il loro iniquo privilegio, e senza volere profittare del passato non si affrettassero a fare una scelta migliore dei loro Deputati; in tale caso, non dubitiamo di affermarlo, quella stessa forza morale, la quale ha saputo rovesciare i Ministeri della maggioranza artificiale delle Camere, innalzare al potere gli uomini della minorità parlamentare e sciogliere una Assemblea impopolare ed inferiore ai tempi ed alle circostanze, saprebbe nel tempo stesso fare giustizia alle giuste esigenze della nazione ed assicurare il trionfo del principio democratico rappresentato dalla maggioranza dei cittadini, a dispetto del principio aristocratico rappresentato dalla maggioranza parlamentare.

In questo caso però si verificherebbe la circostanza della *salute pubblica minacciata*, ed il Ministero, fedele al suo Programma ed ai principii della pura democrazia, si troverebbe nella dura necessità di tirare sulla costituzione quel velo che ha ricusato di stendere fino a questo momento, ma che in quel caso potrebbe essergli imposto col decreto di una inesorabile necessità, dal pericolo in cui si troverebbe, per opera di quegli sciagurati, ridotta la pubblica salute.

Sembra che gli organi della microscopica opposizione toscana si siano dati l'intesa e vadano a gara per suscitare imbarazzi e contrasti al nuovo ministero, che, assunto da pochi giorni al governo della pubblica cosa, ha già saputo coi suoi atti ispirare fiducia all'universale e guadagnarsi perfino l'animo di quei pochi, che per mal concepiti o perfidamente insinuati timori, sembravano poco prima avversarlo.

Se questa non fosse davvero la guerra dei ranocchi contro i leoni, se la pubblica opinione non avesse già pronunciata irrevocabilmente la sua sentenza sul passato e sul presente, se il buon senso del popolo toscano non ci fosse garante che le perfide mene ed insinuazioni dei tristi non verranno mai

a forviarlo dal retto sentiero, questo sarebbe invero per noi grave motivo di apprensione e dovremmo quasi incominciare a dubitare delle sorti dell'attuale Ministero, della solvenza della Toscana.

Da ogni parte infatti (vogliamo dire dagli organi della opposizione e del *codinismo* toscano, che dai popoli, tutti e dalla libera stampa giungono ogni giorno nuovi segni di adesione e di plauso al Gabinetto toscano) piovano direttamente accuse, calunnie e contumelie cieche e passionate contro il Ministero Montanelli-Guerrazzi.

Ieri era il *Conciliatore*, (N.º 127. 14. Novemb.) che, contrastando la luce al sole, ricusava di riconoscere nella operazione finanziaria, recentemente effettuata dal Ministero, la qualità di un vero e proprio prestito; gli negava la facoltà di contrarlo in assenza del Parlamento; e repugnava a considerarlo come una prova della fiducia che i capitalisti livornesi ripongono nel presente Governo.

Oggi è la *Patria* (N.º 136. 13. Novemb.) che scaglia l'accusa d'incostituzionalità contro due atti del Ministero: la provvisoria istituzione di una guardia municipale, ed il provvisorio ordinamento dei tribunali nelle provincie nuovamente unite alla Toscana; e non contenta di queste censure, prosegue eccitando apertamente i cittadini ad opporre una resistenza criminosa alla pubblica forza, la Curia e la Magistratura a ricusare la dovuta osservanza delle disposizioni che le riguardano, e proclamando finalmente nulli e privi d'ogni autorità ed efficacia tanto i giudicati dei tribunali, quanto gli atti degli agenti di pubblica sicurezza, effettuati in conformità di quelle Ordinanze.

Nei suoi atti ci crediamo in obbligo di protestare altamente in nome di tutta la libera stampa toscana contro un linguaggio che offende egualmente la legge, lo statuto e la civiltà del paese, e ricordiamo a questo proposito come gli organi più esagerati della democrazia non si lasciarono mai trascinare a quegli eccessi a cui la *Patria* si lascia condurre, predicando apertamente l'insurrezione, l'anarchia, la disobbedienza alle leggi e la rivolta contro il potere legalmente costituito dalla libera volontà del Principe e fortificato dall'unanime consenso del popolo toscano, con quella impudenza e sfrenatezza che è propria dei facinorosi e dei dementi.

Venendo ora a rispondere più particolarmente alle accuse dell'onestissimo *Conciliatore*, dobbiamo primieramente osservargli come il prendere a credito una somma verso un congruo interesse, per restituirla in un'epoca diversa prestabilita, costituisca per sé solo un vero e proprio prestito, sia che il credito medesimo si contragga semplicemente o che venga garantito sopra stabili o sopra una rendita determinata; come accade appunto nel caso nostro, dove la rendita del tabacco, rappresentata dalla firma del sig. Fenzi appaltatore, veniva vincolata al rimborso dei creditori dello Stato.

Che il Ministero avesse diritto di contrarre un tale prestito, ce lo attesta la legge del 14 Agosto decorso, la quale estendeva questa facoltà fino all'ammontare di parecchi milioni. Ora il Ministero, vincolando a questo rimborso la rendita annua del tabacco, non ha fatto che designare il ramo delle pubbliche rendite che destinava al rimborso voluto dal Parlamento; e non ha quindi arbitrariamente disposto di una fonte delle pubbliche entrate, come erroneamente sostiene il *Conciliatore*. Del rimanente questa speciale destinazione è dovunque rilasciata al prudente arbitrio del Ministero, il quale dovendo da sé stesso contrattare il prestito, è la sola persona che possa fissare di comune accordo coi creditori il modo particolare del rimborso; e questo è stato pure l'intendimento delle Camere toscane, quando decretando la somma e l'epoca del rimborso, tacevano affatto intorno ai mezzi di operarlo, rimettendosi a questo proposito alla saviezza del governo, il quale d'altronde è pronto ad assumere tutta la responsabilità del suo operato.

Che il prestito contratto sia finalmente una novella prova di fiducia verso gli uomini che tengono attualmente le redini del Potere, ce lo attesta il fatto che il precedente Gabinetto, avendo tentato più volte di effettuare la medesima operazione, non riesci mai a trovare Capitalisti disposti ad

avanzare i danari, ad onta che offerisse loro le medesime condizioni e guarentigie; mentre l'attuale Ministero aveva in meno di tre giorni, e senza incontrare la menoma difficoltà, ultimata felicemente questa operazione finanziaria.

Passando a ribattere le calunnie, le invettive e le malevoli insinuazioni della *Patria*, non possiamo tacere come il sentire ad ogni istante invocata la *Costituzione* da uomini i quali non hanno mai cessato di calpestarla e d'infrangerla; e da un organo il quale mentre fa professione della *legalità*, ardisce predicare ad alta voce la rivolta ed il disprezzo dello Statuto nostro fondamentale, ci muove in un tempo a riso e dispetto.

Ciò non pertanto, onde mettere in guardia per l'avvenire i pochi uomini di buona fede che le perfide insinuazioni della *Patria* avrebbero potuto illudere per un istante sul valore giuridico delle ordinanze ministeriali, non vogliamo lasciare di ribattere quelle accuse una per una, facendo rilevare i madornali spropositi, che una cieca e stolta passione mette in bocca a questo Giornale.

Incominciamo dalla taccia d'incostituzionalità che è la prima e la più grave censura scagliata contro alle due ordinanze ministeriali; le altre riducendosi alla sola questione di urgenza e di opportunità.

Sappia adunque la *Patria* che il diritto costituzionale e la pratica seguita presso tutti i popoli liberi c'insegnano: potere il Ministero supplire all'assenza delle Camere con Ordinanze governative ogni qualvolta lo richieda la urgenza e l'opportunità, salvo però al Parlamento il diritto di sindacare e di sanzionare questi provvedimenti provvisori, quanto prima si trovi nuovamente riunito.

Ora il Ministero toscano, valendosi di questo suo incontrastabile diritto, ha pubblicato due Ordinanze: la prima per instituire una Guardia municipale provvisoria, la seconda per regolare provvisoriamente la competenza dei Tribunali nelle provincie di Massa e Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana; ma ha nel tempo stesso dichiarato espressamente che queste misure sarebbero sottoposte al futuro Parlamento toscano perchè le sanzionasse con apposite leggi, assumendo intanto sopra di sé tutta la responsabilità di quelle provvisorie disposizioni. Egli non ha quindi sorpassato il limite dei poteri assegnatigli dallo Statuto, e le sue Ordinanze sono e restano costituzionalissime.

Tolta l'accusa d'incostituzionalità (e qui nuovamente esortiamo la *Patria* a pesare il valore delle espressioni prima di emetterle ed a ristudiare il diritto costituzionale prima di parlarne); altro non resta a provare che l'urgenza e la opportunità di quei provvedimenti governativi.

Urgentissima era la creazione di una Guardia municipale:

1° perchè il benemerito Corpo dei Carabinieri, il quale fin qui aveva con tanta lode esercitato il servizio di polizia, bramava di esserne quindi innanzi dispensato per ragioni giustissime che sarebbe inutile ripetere in questo luogo; ed era quindi necessario di supplirvi con altri provvedimenti;

2° perchè bisognava accrescere prontamente la forza delle milizie regolari toscane per prepararsi all'evento di una prossima guerra, ed era a quest'uopo prudente ed assennato consiglio di valersi del Corpo dei Carabinieri, truppa sperimentata e superiore a tutte le altre toscane, della quale speriamo che il Ministro della guerra voglia occuparsi con amore per farne un reggimento modello di Granatieri Guardie.

Era inoltre opportuna:

1° Perchè si rimuovessero per l'avvenire quei motivi di collisione che erano sorti in qualche città fra il popolo ed i carabinieri e che sono inevitabili dovunque la regolare milizia faccia il servizio di polizia.

2° Perchè era più facile trovare uomini onesti e capaci che si prestassero all'interno servizio della polizia, anzichè soldati istrutti, disciplinati e provati alle fatiche del campo, come può dirsi dei nostri bravi carabinieri.

Del rimanente la esperienza fatta a Livorno e gli ottimi risultati che se ne ottennero in sì breve tempo, consigliavano ad estendere su tutta la Toscana il beneficio di una Guardia municipale.

Quanto al dubbio che questi uomini si reclutino nelle piazze e nei trivii fra i facinorosi ed i malviventi, osserviamo che esso ci sembra degno di chi lo propone, e che il Ministero Montanelli Guerrazzi presenta di se troppe garanzie al popolo toscano perchè sia permesso, non che di esporlo, neppure di pensarlo.

Ci sia lecito finalmente di notare alla *Patria*, la quale vorrebbe persuaderci che i nostri tempi fecero sparire la ignominiosa disgiunzione che prima del Beccaria era in vigore fra la pubblica forza e l'esercito, — com'essa sia qui pure caduta in gravissimo errore. E per tacere dell'Inghilterra, la quale è modello di siffatte istituzioni politiche, basterà ricordare come la Prussia, avvertendo appunto ai danni provenienti dall'impiegare al servizio della polizia

un corpo di milizie regolari, e riconoscendo la inopportunità di destinare a questo ufficio la guardia nazionale, ha decretato due mesi or sono la formazione di una guardia speciale di pubblica sicurezza, che presenta molta analogia colla nostra guardia municipale, sebbene per imitazione inglese abbia preso il nome di *Guardia dei Costabili*. E questo valga di risposta anche alle accuse del *Conciliatore*.

Della urgenza ed opportunità della seconda Ordinanza ministeriale abbiamo parlato nel numero di jer l'altro; null'altro ci resta a soggiungere fuorchè un tributo di lode e di riconoscenza al Ministro di grazia e giustizia per avere, con quell'atto, sì tosto provveduto ad una necessità che era stata per ben otto mesi negletta dai suoi predecessori.

Possiamo assicurare che i militi della Legione Garibaldi non solamente non sono stati respinti come dice il corrispondente di Pontremoli della *Patria*, ma provveduti di vestiario e d'altre cose nel loro transito dalla Toscana.

La *Gazzetta di Milano* del 12 Nov. riporta un articolo del *Conciliatore* del 6 e della *Riforma* di Lucca del 7 Nov.

Sulla Seduta dell'11 corr. del Parlamento Piemontese, riprodotta nel nostro foglio di jeri, diamo il seguente Articolo della *Concordia* il quale mette a nudo maravigliosamente la tattica, i maneggi, gli appoggi, e le mire del Ministero Sardo.

«Dopo quattro giorni di chiusura finalmente la Camera dei rappresentanti del popolo si è aperta al popolo. Gli esclusi nei giorni precedenti dalla celebrazione dei misteri eleusini si accalcavano ansiosi nelle tribune e spiavano sui volti dei deputati una rivelazione qualunque dell'arcano. Ma quei volti accennavano tutti animo non soddisfatto. Era dolore o vergogna? Era dolore o rimorso? Era dolore o paura? Secondo....

Uno ed un altro deputato salgono alla ringhiera. Due nuovi eletti, candidati dell'opposizione verranno a sedere nel Parlamento; sono Lyons e Longoni. Il valore dell'esercito vi sarà con Antonini rappresentato da uomini valorosi. Ma non basta a rasserenare le fronti; ambe le parti sanno il numero dei proprii voti. È d'oglio all'una sapere che i voti si contano e non si pesano; all'altra ciò stesso dà rinfrancamento momentaneo, ma non conforto vero e stabile.

Si legge la conclusione delle sedute misteriose; è un nuovo ordine del giorno, un altro voto di fiducia al Ministero. Il velo è squarciato; ma sta bene; almeno il popolo saprà che ha scelto male i suoi rappresentanti. Però alcuni si levano, e in faccia a Dio ed alla nazione protestano di non poter ammettere la conclusione, di non avervi preso parte. È un altro velo così è tolto via; i deputati entrarono nel cupo antro della Camera, chiusa per udire i responsi del Ministero, e quattro giorni vi stettero; ma tanto ne sapevano, tanto ne sanno. Il fremito del popolo opprime i Ministri. Che dico opprime? Il ministro occulto del 15 agosto è sempre là ritto e perpendicolare sotto il peso delle accuse di tutto il regno; Pinelli accoglie proteste ed accuse col solito volto impassibile, e cerca sempre nella tabacchiera le solite risposte. Così è; è proprio veramente così!

È riproposta la legge sulle promozioni militari, mutata da quella che la Camera ha già votata. Un ministro domanda che si risolva presto, perchè l'armata ha bisogno urgente di provvedimento; osserva che la legge definitiva verrà fra poco, e che meglio insomma torna in questo caso il far presto che il fare ottimamente. Anche si voleva che i deputati senz'altro l'approvassero, per la ragione che il Senato così la mutò.

Ma la sapienza dei canuti padri non pare ad un rappresentante del popolo una ragione sufficiente perchè la Camera abdicchi alla propria indipendenza. Malgrado le obiezioni del vice-presidente e di alcuni deputati del centro sull'istanza di uno della sinistra, la legge si discute senza molta sottigliezza, si ammette, e il ministro della guerra è accontentato. Voglia il cielo che non sia invano.

Una legge è proposta dal deputato Scofferi. Si parla di tesori che impinguano chi meno il merita, chi fa male allo stato, o certo niun bene. Il suo discorso è in sostanza una continua accusa al ministero, non tanto sulla mediazione, sull'armistizio, sulla pace ad ogni costo e simili fatti compiuti; ma sull'amministrazione interna, sulle profusioni ingiuste, dannose e serve ai principii del privilegio, del favoritismo. Si ode anche la concitata parola del deputato

Brofferio, che allargandosi nell'argomento propone la soppressione dei conventi e la riduzione delle rendite episcopali di averchio pingui.

Il signor conte di Cavour tenta di eludere la proposta Scofferi, rimandandola alla Commissione di Finanza. Oh! niuno conosce meglio del signor Cavour il curialismo parlamentare.

Ma la tattica non riuscì questa volta, ed anche gli astuziosi votarono la presa in considerazione del progetto, né questo solo; ma nella discussione esce la domanda del bilancio, e altri deputati la ripetono, e la rinforzano d'argomenti.

E questo è il fatto più importante della seduta; e noi a questa domanda ci uniamo. Fu detto che troppo è già tardata la presentazione del bilancio, che non rimane quasi tempo a rivederlo, che vi ha ragione di temere si voglia condurre la Camera a tale da doverlo approvare per necessità qualunque esso sia. Atti simili trassero a mal partito parlamenti più vecchi del nostro, e noi quindi ci uniamo a quei deputati che fecero energicamente la giusta domanda, e confortiamo loro e gli altri buoni a ripeterla, insino a che non vi sia fatta ragione. Il ministro Revel, è appunto lui, ha già violato lo Statuto due volte, e s'intende d'aver salvato la patria. State in guardia, o Deputati, ch'egli non salvi il vostro paese una terza volta al modo suo. State in guardia, che il novello Pelopida, il novello Scipione non vi conduca in Campidoglio, recando nella destra un trattato di mediazione che scioglie il regno dell'Alta Italia, e nella sinistra un bilancio in cui siano confermati i lauti appuntamenti ai Salasco e compagni!

Noi tronchiamo l'argomento, perchè troppo esso è fecondo d'indegnazione. Solo osserviamo di non saper concepire come dopo una seduta pari a questa i Ministri stiano ancora seduti sui loro scanni. Un uomo che si rispetti non sostiene la decima parte di ciò che fu loro detto, e con verità detto.

Ma questi ministri stanno forti nella loro maggioranza parlamentare, maggioranza composta in gran parte di stipendiati, in parte di loro stessi, che votano anche in causa propria; maggioranza che ciò non ostante divaria di pochi voti dalla parte avversa. Puntellati a questa maggioranza pigmea, i nostri Ministri vogliono ad ogni costo salvar la patria, cioè vogliono rimanere al governo in onta alla pubblica opinione, sfidando il pericolo della responsabilità che li attende. Bisogna dire che la *camarilla* li compensi ben dolcemente codesti Ministri!

Cittad. Dirett. del Giornale L'ALBA

Firenze 16 Novembre 1848.

A discarico dello impegno assunto nella Pubblica Seduta del CIRCOLO DEL POPOLO, tenuta la sera di martedì 14 Novembre nel TEATRO GOLDONI, sono ad invitare il vostro sperimentato patriottismo acciò vi compiacciate pubblicare sul vostro Giornale i nomi delle benemerite concittadine, le quali spontaneamente si offeressero a questuare a prò di Venezia, percorrendo i palchi, e la platea, e ponendosi alla porta del teatro suddetto in sul terpine della nostra popolare Adunanza

Esse sono le cittadine:

Elena Pisani nei Plerazzi, Carlotta Vedova Guadagni, Glorinda Guadagni, Luisa Mazzini, Flavia Falorni, Giovanna Falorni, Amalia Falorni, Niccolina Genovì, Maddalena Marziali, Carolina Nannini.

Vi prego altresì ad annunciare che le somme raccolte nelle due questue di domenica e di martedì ammontano complessivamente a Lire 438. 3. 8. le quali restano depositate presso al Cassiere Giuseppe Brunelli per essere sollecitamente inviate a Venezia.

ENRICO MONTAZIO

Vice-Presidente del Circolo del Popolo

NOI LEOPOLDO SECONDO.

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che il Ministero della Guerra si è ampliato del personale appartenente allo Stato Maggiore dell'Esercito; Considerando gli accresciuti carichi di questa Segreteria di Stato; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della Guerra; e

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso;

Art. 1. Il Ministero della Guerra sarà diviso in tre ripartimenti, ciascuno dei quali avrà le attribuzioni seguenti:

PRIMO RIPARTIMENTO

STATO MAGGIORE

Primo Segretariato, Roccaye, e Registri di tutta la Corte, Distribuzione di esse ai ripartimenti, Spedizione de' Decreti, Compilazione de' Protocolli, Spedizione della corrispondenza, Bollettino dell'esercito ed ordini ministeriali, Personale del Ministero e disciplina interna. Archivio.

Secondo Segretariato, Statistica militare, Movimento delle soldatesche, Lavori topografici, Memorie militari, Piani (disegni) di difesa e di guerra, Conteggi di danaro e di robe.

SECONDO RIPARTIMENTO

PERSONALE DELL'ESERCITO

Primo Segretariato. Reclutamento. Gite, congedi, riforme, rassegne. Avanzamenti militari. Ordini cavallereschi. Soldo, provvisioni, sussidi, diarie.

Secondo Segretariato. Legislazione militare. Ospedali militari. Armi speciali. Truppe sedentarie. Scuole ed Orfanotrofi militari. Marina da guerra.

TERZO RIPARTIMENTO

MATERIALE DELL'ESERCITO

Primo Segretariato. Munizioni da guerra e da bocca. Fortificazioni e fabbriche militari. Vestimenti e calzoleria. Arsenali e fonderie. Bibbiolche militari.

Secondo Segretariato. Bardatura. Veterinaria. Foraggi. Incanti. Fornimenti di artiglieria. Materie della Marina da guerra.

Art. 2. Il Ministero si comporrà dei seguenti Ufficiali.

Ufficiali di Ripartimento	N.° 3.
Ufficiali di Segretariato	6.
Ufficiali di prima classe	6.
Ufficiali di seconda classe	6.
Ufficiali di terza classe	12.

Art. 3. Non si ascende da una ad altra classe che cominciando da Ufficiale di terza, la cui ammissione è solamente aperta alla capacità, dietro prove di pubblico concorso, del quale sarà annunziato il programma dal Ministro della guerra.

Art. 4. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il dieci Novembre milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per il Dipartimento della Guerra
MARIANO D'AYALA.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — 16 Novembre:

Il Colonnello Anfossi accompagnato da varj suoi ufficiali è qui giunto jeri mattina, ed è subito ripartito.

Questa mattina sono partiti per raggiungere il Generale Garibaldi i Militi Volontarj giunti qui jeri l'altro.

MILANO — 12 Nov. (Gazz. di Milano):

PROCLAMA

Dacchè col valore delle mie truppe ho resa questa Provincia del Regno Lombardo-Veneto al legittimo loro Sovrano, fu mia cura principale di ristabilire l'ordine in modo, che colla sicurezza delle persone e delle proprietà avesse a ripristinarsi la pubblica confidenza, fosse riattivato il commercio, e le famiglie godessero di quella quiete che ha sempre mantenuta ed assicurata il Governo di Sua Maestà il Nostro Imperatore e Re per tanta serie d'anni.

Non meno però è mio dovere di ottenere l'indennizzazione dei gravi danni pubblici e privati, sofferti a ragione della rivoluzione e della guerra, delle quali furono causa i più attivi promotori della prima, non che coloro che colla loro opera e mezzi vi hanno contribuito, tanto più che molti di loro non curandosi del perdono che Sua Maestà nella mia mancarabile Sua Clemenza si è degnata di concedere ai ribelli suoi sudditi, persegucano a rimpiangere all'estero, impiegando colà i prodotti di questo paese ad altre mene rivoluzionarie, e spingendo le classi degli operaj e giornalieri di questo Provincie al languore ed alla miseria, per la quale deve essere pur mia cura di provvedere.

Avuto riflesso che i dettami dell'umanità, del diritto e dell'equità portano che l'innocente non abbia a soffrire insieme al colpevole, che il sedotto abbia trattamento più mite del seduttore, ed in ispecie che l'onesto commerciante, il pacifico artigiano, il contadino ed il giornaliero, i quali generalmente, non per spontaneo impulso, ma piuttosto cedendo ciecamente alla forza delle circostanze, presero parte ai torbidi politici, abbiano ad essere trattati con ogni possibile riguardo.

Ho determinato che debbano essere sottoposti a contribuzione straordinaria:

- I. I membri dei cessati Governi Provvisori;
- II. Quelli che ebbero parte precipua nei varj casi detti Comitati;
- III. Coloro che si sono posti alla testa della rivoluzione, o vi hanno concorso colla loro opera e col loro mezzi materiali o intellettuali.

La quota della contribuzione verrà indicata nella rispettiva diffidazione che sarà intimata a ciascuno degl'individui ed al loro domicilio ordinario che hanno, o che avevano al 18 marzo prossimo passato, e dovrà essere pagata alla rispettiva Cassa di Guerra nel termine di sei settimane decorribile dall'intimazione di detta diffida.

Trascorso questo termine, le sostanze del tassato verranno sottoposte a sequestrazione ed a curatore col mezzo il più opportuno, onde coi redditi delle sostanze, e colla vendita o ricavo di quest'ultime ottenere il pagamento della tassa infitta; e tali sostanze si ritengono anche quelle, che ciascun contribuente avea sotto l'epoca 18 marzo prossimo passato, senza alcun riguardo ad alienazioni od obblighi alle stesse, e che fossero avvenuti d'allora in poi.

Colle contribuzioni verrà, seguitone il pagamento, provveduto anche al soccorso dei bisognosi nel modo e nella quantità che verranno in seguito determinati.

Milano, l'11 Novembre 1848.

RADEZKY.

TORINO 13 Nov.

Diamo qui sotto il Progetto di legge, contenente le norme da seguirsi per concedere la naturalizzazione agli Italiani non appartenenti al Regno Sardo, ed agli stranieri all'Italia.

CARLO ALBERTO RE. EC.

Visto l'art. 26 del Codice civile:

Vista la legge elettorale del 17 marzo 1848.

Nell'intento di coordinare le leggi e le discipline preesistenti alle nuove istituzioni politiche dello Stato colle disposizioni dalle medesime risultanti in ordine alla naturalità a concedersi agli Italiani non appartenenti al nostro regno ed agli stranieri all'Italia.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'Interno abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli Italiani non aventi per nascita o per origine il pieno godimento dei diritti civili in questo regno sono ammessi alla partecipazione sia dei diritti civili e politici, sia dei civili solamente, mediante speciale decreto reale sulla relazione fatta nel Consiglio dei ministri da uno di essi.

Art. 2. Nei casi in cui tal concessione ha luogo sovra domanda, questa essere accompagnata:

1. Dall'estratto dei registri dello stato civile, od altro comprovante il luogo e la data della nascita del ricorrente, e la sua filiazione;

2. Da documenti da cui risulti il luogo del domicilio antecedente, non che il concorso nel ricorrente di quei requisiti di moralità che rendono la sua domanda meritevole di essere accolta, come pure che il ricorrente possiede nello Stato una proprietà, od altri dei mezzi di provvedere al suo onesto sostentamento.

Art. 3. Se la domanda comprende la partecipazione ai diritti politici si dovrà inoltre, dal ricorrente giustificare:

1. D'aver compiuta l'età d'anni 25.

2. D'essere compreso in una delle categorie determinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge del 17 marzo scorso, per godere dei diritti elettorali o di possedere nel Regno proprietà per cui il ricorrente paghi un censo eguale a quello che dall'articolo 1. della stessa legge è stabilito per le provincie del Piemonte.

Art. 4. Emanato il decreto, ne sarà spedito all'impetrante una copia autentica dal ministro guardasigilli.

Art. 5. L'impetrante è tenuto a fare entro 6 mesi la dichiarazione del suo domicilio davanti al sindaco del comune dove lo avrà eletto, ed a giurare l'osservanza dello Statuto, e la fedeltà al Re.

Ove a tal epoca non avesse già stabilito il suo domicilio sarà tenuto di far constare fra altri sei mesi avanti al sindaco d'averlo fissato nel luogo che avrà indicato od in difetto decaderà dai diritti impetrati.

Mediante l'adempimento del disposto di quest'articolo, si intenderà essersi dall'impetrante soddisfatto al prescritto dell'art. 26 del codice civile.

Art. 6. Senza previa domanda potrà aver luogo per Decreto Reale la concessione dei diritti politici ad Italiani non nativi od originari del Regno, quale ricompensa di servizi eminenti prestati allo Stato od alla causa nazionale.

Tale concessione non dispensa dall'adempimento delle condizioni prescritte dall'art. precedente.

Art. 7. Il disposto dagli articoli 2, 4 e 5 è comune ai non Italiani ai quali per Decreto Reale venga conferito il pieno godimento dei diritti civili nel Regno.

Art. 8. La partecipazione ai diritti politici si acquista dai non Italiani per legge che loro accordi la neutralità ossia cittadinanza del Regno.

Essa ha luogo allorchè uno straniero si sia reso meritevole per servizi importanti resi allo Stato ed alla causa nazionale o per distinti talenti, od avendo introdotto nel Paese invenzioni od industrie di grande utilità, o formatovi cospicui stabilimenti.

La cittadinanza acquistata per legge non dispensa dall'adempimento del disposto dall'art. 5.

ROMA — 14 Nov. (Epoca):

È a nostra cognizione che la nappa portante i colori nazionali italiani che in forza di un ordine del giorno fu vista con tanta soddisfazione dei buoni brillare sull'uniforme delle Guardie Nobili di S. S. è stata strappata dal loro petto per disposizione verbale del comandante di quel corpo, il quale interpretando assai bene i sentimenti di nazionalità che informano l'animo del nostro ministero vuole intanto farne sparire i colori ed i simboli.

Non però come riesce facile di togliere un nastro del petto, è agevole del pari a svellere dal cuore italiano la idea che profondamente vi è impressa di nazionalità e d'indipendenza. — Lo sappiano gli stolti, e ne facciano profitto.

— Si accerta che molti fra i nostri deputati sieno risoluti di dare la loro dimissione. Qualunque sia la causa che li spinga a ciò, fosse anche un santo sdegno nel veder il falso cammino anti-nazionale in cui è entrato il Ministero Rossi, questa rinunzia a noi sembra viltà! Quanto più sono grandi i pericoli della patria e delle nostre libertà costituzionali, tanto più deve crescere il coraggio dei buoni. Si aggiunga che le fila dell'opposizione saranno diradate dalla mancanza di molti deputati, i quali hanno accettato dal Ministro Rossi un impiego con salario nelle commissioni anticostituzionali create da lui. Dicemmo anticostituzionali perchè il sig. Rossi avea nel Consiglio di Stato quanti aiuti abbisognavano a lui per presentare alla Camera i progetti di nuovi ordinamenti. Ma egli non curò di fare ingiuria a quel corpo credendolo inetto per tali faccende: un'altra cura lo premeva, ed era di associare alla sua politica alcuni deputati dai quali temeva forse un'opposizione. Non faceva lo stesso Guizot in Francia? L'imitazione dev'essere perfetta. Ecco altre prove. Cominciano anche qui come ne bei tempi di Luigi Filippo a Parigi le persecuzioni contro i rifugiati stranieri e di altri stati italiani. Si ordina ad essi di allontanarsi da Roma, si giunge perfino a somministrare a taluno del danaro per farlo partire. Guizot almeno si era procurato una legge a questo scopo dalla flessibile camera dei deputati. Faccia altrettanto il Ministro Romano; ma finchè la camera non gli avrà accordato questa facoltà, noi protestiamo contro questa violazione del diritto delle genti, contro questo abuso della forza materiale.

Intanto qui si vuole inaugurare il regno del terrore. La città si va riempiendo di truppe non si sa a qual fine chiamate, nè per qual motivo; ma con questo apparato di forza si vuol far credere alle congiure ai complotti; così faceva Guizot.

Anche Zucchi arrivato a Bologna, e ispirato forse dalle medesime idee del primo Ministro, tempesta, minaccia, disorganizza, fa il piccolo despota. Di questo suo operare ne avea già dato qualche saggio in Roma.

— Ci giunge ora notizia che la Polizia per ordine del Ministro Rossi abbia chiamato il sig. Vincenzo Carbonelli napoletano ed ordinatogli di partire fra 24 ore; alla qual proposizione egli ha protestato altamente, appoggiandosi

al diritto che ha ogni italiano, munito del suo passaporto in regola, di vivere tranquillamente in uno Stato costituzionale d'Italia, quando non ha mancato ad alcuna legge.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

PARIGI — 9 Novembre:

La questione dell'elezione del presidente della Repubblica occupa tutti gli spiriti; ed i giornali in generale sono più o meno occupatissimi di questa importante questione. Qualcheduno di questi, ma in piccol numero, ha già adottato un candidato; altri si tengono ancora sulla riserva, e considerano questo affare di tale importanza che non vogliono abbracciare alcun partito senza aver ben benefatte le loro riflessioni.

— Numerose risse hanno sempre luogo nelle vicinanze delle barriere e nei sobborghi di Parigi, tra le guardie mobili, la truppa di linea e gli operai. Ieri alcuni militari, nel mentre che passavano innanzi un corpo di guardia occupato dalla guardia mobile, si misero a gridare: *Abbasso i macellai di Cavaignac!*

In seguito di queste ingiuriose parole s'impegnò una lotta, la quale riescì a danno della guardia mobile, essendo i soldati della linea, loro provocatori, assai più robusti. Ma i guardiani di Parigi, avvertiti di ciò che accadeva, intervennero, e furono pure maltrattati, ed uno di essi rimase gravemente ferito.

L'arrivo dei guardiani di Parigi avea dato un poco di riposo alle guardie mobili, le quali entrarono nel loro corpo di guardia e ne escirono armati dei loro fucili, che caricarono in presenza dei loro provocatori.

Allora i soldati della linea, i quali non avevano alcuna arma, si ritirarono, non senza profferire minacce ed invettive contro coloro che essi avevano provocati.

Un'inchiesta è incominciata su quest'affare.

GRENOBLE — 8 Novembre:

Il generale Oudinot, comandante in capo dell'armata delle Alpi, attraversò Bourg avviato verso Digione, ove va per passare in rassegna il corpo di riserva, ed assicurarsi che fra qualche giorno sarà nuovamente di passaggio nella nostra città.

Il generale Alessandro partì da Bourg per recarsi a Mâcon; lo Stato Maggiore, la musica del 50° gli ufficiali contabili e la compagnia di gendarmeria lo accompagnarono.

Vi rimane ancora di presidio a Bourg una compagnia del genio, due batterie d'artiglieria ed un battaglione del 50°, meno due compagnie, che sono in distacco a Nantua e a Belley.

SPAGNA

MADRID — 1 Nov. (Corr. part.):

Credesi che le Cortes si raduneranno verso il 15 dicembre

Si assicura che il Governo è deciso di rimandare dalla Spagna il principe di Capua e la sua famiglia. L'influenza segreta che si suppone voler esercitare miss Penelope Smith, principessa di Capua, sullo spirito della regina Isabella, dà ombra ai ministri.

Se non fosse stata l'indisposta salute di una delle figlie del principe, la sua famiglia avrebbe di già lasciata la Spagna.

GERMANIA

VIENNA — 7 Novembre:

La Gazzetta di Vienna ci reca per Decreto del ministero della guerra la nomina sovrana del tenente Maresciallo Barone di Welden a Governatore della città di Vienna; per Dec. del ministero della giustizia la prorogazione fino al 10 di novembre per la presentazione o per levare il protesto di quelle cambiali che dovevano essere presentate per l'accettazione e per il pagamento del 6 ottobre fino inclusive al 9 novembre; così pure il pagamento delle cambiali scadute entro questo periodo di tempo può aver luogo senza pregiudizio sino all'anzidetto giorno 9 novembre.

— Una notificazione del consiglio comunale in data 5 novembre, chiama tutti i membri che vi appartengono a prender parte alle sue sedute, facendo appello al loro onore e al loro dovere.

— Una seconda notificazione della stessa data annuncia essere ormai libere le comunicazioni fra la città interna e i sobborghi dalle ore 5 del mattino alle ore 7 di sera, o che tutti i lavori di costruzione entro le linee di Vienna possono riattivarsi senza opposizione.

— Una terza notificazione del 6 novembre stabilisce le modalità con cui le persone prive di mezzi di sussistenza possono essere impiegate nei lavori pubblici. I maschi riceveranno kn. 15 al giorno, le donne aventi figli kn. 15: e gli altri carantani 10.

— Si conferma ciò che abbiamo asserito ieri, che a Lemberg abbiano avuto luogo dei gravi disordini. Il 3 novembre si fece un tentativo di rivolta contro la guarnigione. Una parte dei nobili, la guardia nazionale e i proletari s'impadronirono di tutti gli edifici pubblici, e l'insurrezione era in pieno andamento. Dal castello però fu bombardata la città per cinque ore e l'ordine venne quindi ristabilito!

— Leggesi nel *Corrispondente austriaco* (foglio semi-ufficiale di Olmütz) del 5 Nov. quanto segue :

La composizione pacifica delle vertenze italiane sembra oramai prossima.

Non si dubita punto che la Francia e la Sardegna vi consentiranno. D'altra parte v'è chi sostiene che Radetzky abbia già inviato a Vienna le condizioni della pace perchè vengano approvate.

Pare che le conferenze si terranno in una città del Belgio scelta di comune accordo dalla Francia e dall'Austria. FRANCOFORTE — 10 Nov. (G. U.):

Il *Giornale di Francoforte* del 9 corrente, contiene il testo del progetto di legge sullo stabilimento del Tribunale supremo dell'Impero Germanico, e sulle materie di sua competenza, tra le quali primeggiano le contestazioni tra il Potere centrale ed i singoli Stati relativamente all'estensione delle loro attribuzioni, quelle degli Stati tra loro, quelle che riguardano l'ordine di successione, di capacità e di Reggenza nei singoli Stati, le contestazioni fra i Governi e le rispettive Diete, quelle toccanti le riforme alle costituzioni, quelle col Fisco dell'Impero, quelle di responsabilità Ministeriale, quelle di alto tradimento contra l'Impero ec.

BERLINO 5. Nov. (G. U.)

Quest'oggi si parla d'una nuova combinazione ministeriale. La lista che mi venne comunicata da persone che meritano qualche fede è la seguente: Il conte Brandebourg presidente, e ministro di guerra; Landenberg ministro degli affari ecclesiastici; il Conte Bülow ministro degli esteri; Scheller di giustizia; Bonin di finanze, Kuhlvetter degli interni; Unruh dei lavori pubblici.

— Continuazione della

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

(Vedi *L'Alba* di ieri)

CAPITOLO V. — Del Potere Esecutivo.

43. Il popolo francese delega il potere esecutivo a un cittadino che prende nome di Presidente della Repubblica.

44. Il presidente debb'essere nato francese, in età di anni trenta per lo meno e tale che non abbia mai perduta la qualità di francese. Non possono venire eletti a suo successore nel medesimo intervallo, né il vice-presidente, né alcuno de'suoi congiunti fino al sesto grado inclusivamente.

45. Il presidente della repubblica viene eletto per quattro anni e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni.

46. L'elezione ha luogo di pieno diritto la seconda domenica del mese di maggio.

Nel caso in cui per morte, dimissione od altro motivo, il presidente fosse eletto in altra epoca, i suoi poteri spireranno la seconda domenica del mese di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione.

Il presidente è nominato a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta dei votanti, per suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.

I processi verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all'assemblea nazionale, che giudica tosto sulla validità dell'elezione e proclama il presidente della repubblica.

Se verun candidato ottenesse più della metà dei suffragi emessi o per lo meno due milioni di voti, o se le condizioni espresse dall'articolo 44 non sono osservate, l'assemblea elegge il presidente della repubblica alla maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili i quali ottennero il più de' suffragi.

48. Prima d'entrare in funzione, il presidente della repubblica presta, nel seno dell'assemblea nazionale, il giuramento del tenore seguente.

« In presenza di Dio, e davanti al popolo francese, rappresento dall'assemblea nazionale, giuro di rimanere fedele alla repubblica democratica, una ed indivisibile, ed adempiere tutti i doveri imposti dalla costituzione. »

49. Ha facoltà di far presentare progetti di legge all'assemblea nazionale per mezzo dei ministri.

Sorveglierà ed assicura l'esecuzione delle leggi.

50. Dispone della forza armata, senza poterla giammai comandare in persona.

51. Non può cedere nessuna parte del territorio, né sciogliere, né prorogare l'assemblea nazionale, né sospendere in alcun modo l'impero della costituzione e delle leggi.

52. Presenta, in ciascuno anno dietro avviso all'assemblea nazionale, il rendiconto dello stato generale degli affari della repubblica.

53. Conduce, e ratifica i trattati.

Nessun trattato può ritenersi come definitivo se non è stato approvato dall'assemblea nazionale.

54. Veglia alla difesa dello stato, ma non può intraprendere guerra senza l'assenso dell'assemblea nazionale.

55. Ha diritto di grazia, ma non può esercitarlo se non dopo aver sentito il parere del consiglio di stato.

Le amnistie non possono essere accordate, che per mezzo di una legge.

Il presidente della repubblica, e i ministri, come per tutte le altre persone condannate dalla corte superiore di giustizia, non possono essere graziati che dall'assemblea nazionale.

56. Il presidente della repubblica promulga le leggi in nome del popolo francese.

57. Le leggi d'urgenza vengono promulgate nello spazio di tre giorni, e le altre leggi nello spazio di un mese, a datore del giorno in cui esso saranno state adottate dall'assemblea nazionale.

58. Nel termine fissato per la promulgazione il presidente della repubblica può con un avviso motivato, domandare una nuova deliberazione.

L'assemblea delibera; la sua risoluzione ne diviene definitiva, essa è trasmessa al presidente della repubblica.

In tal caso, la promulgazione si fa nel termine fissato dalle leggi d'urgenza.

59. In mancanza della promulgazione per mezzo del presidente della repubblica, nei termini determinati dagli articoli precedenti, sarà provveduto dal presidente dell'assemblea nazionale.

60. Gli inviati, e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso il presidente della repubblica.

61. Presiede nelle solennità nazionali.

62. È alloggiato a spese della repubblica, e riceve un annuo stipendio di 600,000 franchi.

63. Dimora nel luogo, ove siede l'assemblea nazionale, e non può uscire dal territorio continentale della repubblica senza esservi autorizzato da una legge.

64. Il presidente della repubblica nomina e revoca i ministri.

Nomina e revoca in consiglio dei ministri, gli inviati diplomatici, i comandanti in capo delle armate di terra e di mare, i prefetti, il comandante superiore delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e dello Colonie, i procuratori generali ed altri funzionari d'un ordine superiore.

Nomina e revoca, sulla proposta del ministro competente, nelle condizioni regolamentari determinate dalla legge, gli agenti secondari di governo.

65. Ha il diritto di sospendere, per un termine che non potrà eccedere tre mesi, gli agenti del potere esecutivo eletti dai cittadini.

Non può rivocharli senza il parere del consiglio di stato.

La legge determina le circostanze nelle quali il agenti rivocharli possono essere dichiarati ineligibili alle stesse funzioni.

Questa dichiarazione d'ineligibilità non potrà essere pronunziata se non da una sentenza.

66. Il numero dei ministri e le loro attribuzioni sono fissati dal potere legislativo.

67. Gli atti del presidente della repubblica esclusi quelli con cui nomina e revoca i ministri non hanno effetto, se non sono firmati da un ministro.

68. Il presidente della repubblica, i ministri, gli agenti e depositari dell'autorità pubblica, sono responsabili, ciascuno per ciò che lo riguarda, di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione.

Qualunque misura colla quale il presidente della repubblica disciolga o proroga l'assemblea o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento.

Per questo solo fatto, il presidente è decaduto dalle sue funzioni; i cittadini sono obbligati a rifiutarli obbedienza; il potere esecutivo passa di pieno diritto all'assemblea nazionale; i giudici della corte superiore di giustizia si riuniscono immediatamente sotto pena di trasgressione; si convocano nel luogo designato onde procedere al giudizio del presidente ed i suoi complici, nominano essi medesimi il magistrato incaricato delle funzioni del ministero pubblico.

Una legge determinerà gli altri casi di responsabilità come anche le formole e le condizioni della procedura.

69. I ministri hanno ingresso nel seno dell'assemblea nazionale; sono ascoltati tutte le volte che lo domandano, e possono farsi assistere da commissari nominati con un decreto del presidente della repubblica.

70. Havvi un vice-presidente della repubblica nominato dall'assemblea nazionale, sulla presentazione di tre candidati fatta dal presidente, nel mese che segue la sua elezione.

Il vice-presidente non potrà essere scelto fra i parenti ed affini del presidente sino al sesto grado inclusivo.

In caso d'impedimento del presidente lo surroga il vice-presidente. Il vice-presidente è sottomesso allo stesso giuramento del presidente.

Se la presidenza si rende vacante per la morte, o la dimissione del presidente, od altro, si procede nel mese stesso all'elezione d'un presidente.

CAPITOLO VI. — Del Consiglio di Stato.

71. Vi sarà un Consiglio di Stato ove il vice-presidente della repubblica sarà di diritto presidente.

72. I membri di questo consiglio sono nominati per sei anni dall'assemblea nazionale. Vengono rinnovati per metà nei primi mesi di ciascuna tornata legislativa, collo scrutinio segreto, e colla maggioranza assoluta.

Sono indeterminatamente rieleggibili.

73. Quelli fra i membri del Consiglio di stato, che saranno stati presi nel seno dell'assemblea nazionale, saranno immediatamente surrogati come rappresentanti del popolo.

74. I membri del consiglio di stato, non possono essere rivocharli se non dall'assemblea, e sulla proposta del presidente della repubblica.

75. Il consiglio di stato è consultato sui progetti di legge del governo i quali, secondo la legge, dovranno essere sottomessi al suo preventivo esame, e sui progetti d'iniziativa parlamentare che l'assemblea gli avrà rimandati.

Prepara i regolamenti d'amministrazione pubblica; ma fa solamente quelli riguardo ai quali l'assemblea nazionale ha data una delegazione speciale.

Esercita, in quanto alle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono attribuiti dalla legge.

La legge regolerà le sue altre attribuzioni.

CAPITOLO VII. — Dell'Amministrazione Interna.

76. La divisione del territorio in dipartimenti, circondari, cantoni e comuni, è mantenuta, le circoscrizioni attuali non potranno essere cangiate che per via di legge.

77. V'ha 1° in ogni dipartimento un'amministrazione composta d'un prefetto, d'un consiglio generale e d'un consiglio di prefettura;

2° In ciascun circondario un sotto-prefetto;

3° In ogni cantone un consiglio cantonale; un solo consiglio però sarà stabilito nelle città divise in più cantoni;

4° In ogni Comune un'amministrazione composta di un maire d'aggiunti e d'un consiglio municipale.

78. Una legge stabilirà la composizione, le attribuzioni dei consigli generali, dei consigli cantonali, dei consigli municipali e il modo di elezione dei maires degli aggiunti.

79. I consigli generali e i consigli municipali sono eletti per suffragio diretto di tutti i principali domiciliati nel dipartimento o nel comune.

Ogni cantone elegge un membro al consiglio generale. Una legge speciale regolerà il modo d'elezione nel dipartimento della Senna, nella città di Parigi, e nelle città superiori di 20,000 abitanti.

80. I consigli generali, i cantonali e i municipali possono essere sciolti dal presidente della repubblica, dietro concerto col consiglio di stato. La legge fissa il termine in che si procederà alla rielezione.

CAPITOLO VIII. — Del Potere Giudiziario.

81. La giustizia viene amministrata gratuitamente a nome del popolo francese.

I dibattimenti sono pubblici, a meno che la pubblicità non sia pericolosa per l'ordine o per i costumi.

82. Il giuri continuerà ad essere applicato in materia criminale.

83. La cognizione di tutti i delitti politici e di tutti quelli commessi per mezzo della stampa, appartiene esclusivamente al giuri.

Le leggi organiche determineranno la competenza in materia d'ingiurie o di diffamazione verso i privati.

84. Il giuri solo sentenza sopra i danni ed interessi reclamati per fatti o delitti di stampa.

85. I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della corte di cassazione e della corte dei conti sono nominati dal presidente della repubblica, dietro un ordine di candidatura, o dietro condizioni che saranno regolate da leggi organiche.

86. I magistrati del pubblico ministero sono nominati dal presidente della repubblica.

87. I giudici di prima istanza e d'appello, i membri della corte di cassazione e della corte dei conti sono nominati a vita.

Essi non possono essere sospesi che per sentenza, né messi in riposo che per le cause e nelle forme determinate dalle leggi.

88. I consigli di guerra e di revisione delle armate di terra e di mare, i tribunali marittimi, i tribunali di commercio, gli arbitri (prud'hommes) ed altri tribunali speciali, conservano la loro organizzazione e le loro attribuzioni attuali, fino a che non vi sia abrogato da una legge.

89. I conflitti d'attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, saranno regolati da un tribunale speciale di membri della corte di cassazione e di consiglieri dello stato, scelti ogni tre anni in numero eguale dai corpi corrispettivi.

Questo tribunale sarà presieduto dal ministro della giustizia.

90. I reclami per causa, incompetenza od abuso di potere contro i decreti della corte dei conti, dovranno essere presentati innanzi ai tribunali di competenza.

91. Tranne il caso previsto dall'art. 68 una corte superiore di giustizia sentenza senza appello né reclamo in cassazione, la accusa mosse dall'assemblea nazionale, contro il presidente della repubblica od i ministri.

Essa giudica pure tutte le persone prevenute di delitti, attentato cospirazioni contro la sicurezza interna dello stato, le quali l'assemblea nazionale avrà rimandati avanti di lei.

Ella non può essere convocata che in virtù d'un decreto dell'assemblea nazionale che determina la città, ove la corte superiore dovrà sedere.

92. La corte superiore è costituita da cinque giudici, trentasei giurati.

(Continua.)

NOTIZIE DELLA SERA

— Il *Monitore Toscano* d'oggi contiene nella sua parte ufficiale la nomina dei Gonfalonieri di varie Comunità.

Nella parte non ufficiale si legge:

« Sappiamo che il Ministro delle Finanze ha conferito col Componenti la Camera di Commercio di Firenze all'oggi di combinare un prestito per lo Stato sulle basi di quello testè formato in Livorno. Non conosciamo esattamente il risultato di tal conferenza, ma abbiamo ragione di sperare che il progetto iniziato sia per esser condotto ad un risultato felice, e quale è potentemente richiesto dalle gravi esigenze del pubblico Tesoro. »

TORINO — 14 Nov. (Corr. Merc.)

Ci scrive in questa data un emigrato lombardo, che l'ultimo decreto spogliatorio di Radetzky produsse nella stesso capitale una sensazione profonda e dolorosa; e non solo perchè da tutti si fremè per l'inaudito strazio della Lombardia e del Veneto, ma perchè si vede chiaro che l'indolenza del Governo Piemontese in così solenni momenti produce tesori di disunione e di discordia. Gli emigrati sono più affitti di questo che della loro probabilissima perdita individuale; essi, vedendo così abbandonato dal nostro Governo il povero popolo Lombardo-Veneto, temono perduta quella causa dell'unione per cui fecero tanti sacrificii.

VIENNA — 8 Nov. (Gazz. d'Aug.)

Pare che Presburg sia stata bombardata ed occupata dalle truppe imperiali.

ERFURT — 3 Nov. (Gior. di Francf.)

La nostra fortezza fu occupata dalle truppe Sassone, e la nostra guarnigione Prussiana fu mandata ad Altenburgo.

PESTH — 30 Ott. (Gazz. Cost.)

L'Ungheria si arma con tutta la sua forza. E veramente è necessario di far presto, perchè il generale Simonich si avvanza a marcie forzate. Egli ha comandato agli abitanti del comitato di Trentschin la normale cura delle sue truppe sotto severo castigo: per tutta risposta si fortifichiamo di più.

Il colonnello Perezel sta in Csakathurn e fortifica bene questo luogo, temendo che i 17,000 Croati sotto Theodorovic, vi passeranno tosto la frontiera.

AGRAM — 31 Ott. (Gazz. d'Aug.)

Il Landsturm Magiaro fu respinto dai marscialli Nugent e Dahlen dall'Isola del Mur, perciò crediamo che quest'isola sarà incorporata alla Croazia.

Il celebre Concertista di Violino Sig. Prof. Bianchi, trovavasi in Firenze da qualche giorno.

Egli è a sperare, non ometterà questa novella occasione per far ammirare i suoi sorprendenti talenti che hanno destato ovunque la più profonda ammirazione.